

## QUESITI E RELATIVE RISPOSTE

### Quesito

#### P R E M E S S O

che fra i requisiti di partecipazione è richiesta la presentazione di “n. 2 (due) idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari (o intermediari autorizzati, ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993) attestanti la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto o intermediario, l’assenza di situazioni passive con lo stesso o con altri soggetti / la disponibilità di mezzi finanziari congrui per l’esecuzione dell’appalto”.

#### T E N U T O   C O N T O

- che gli istituti di credito, presso cui lo scrivente operatore economico è cliente, sono disponibili a dichiarare esclusivamente la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto o intermediario, in quanto per riportare precisamente la dicitura richiesta richiedono necessariamente l’apertura di una linea di credito;
- che nel disciplinare di gara si legge che “Nel caso in cui il concorrente non sia in grado per giustificati motivi di dimostrare il possesso dei requisiti di cui al precedente punto b), trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006”;

#### C H I E D E

a Codesta Stazione Appaltante, di chiarire se –ai sensi del succitato articolo 41, comma 3 del D.Lgs. 163/06- sarà considerata idonea a provare la capacità economica e finanziaria del concorrente la presentazione di 2 Referenze Bancarie attestanti esclusivamente la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto o intermediario accompagnate da copia dei bilanci dell’ultimo triennio e dichiarazione relativa al fatturato globale e specifico (come da articolo 41, comma 1 lettere b e c del D.Lgs. 163/06).

### Risposta

**Ai sensi dell’articolo 41, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, codesto operatore economico potrà comprovare la sussistenza della capacità economica e finanziaria nei termini richiesti. Ai sensi della medesima norma, peraltro, in fase di offerta dovranno essere esplicitati i “giustificati motivi” per cui non risulta possibile produrre le dichiarazioni degli Istituti bancari nei termini previsti dalla lex concursalis.**

### Quesito

A pagina 18 del Disciplinare di gara si richiede, come requisito di capacità tecnica, l’esecuzione negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara di n. 1 servizio di manutenzione ordinaria di pulizia generale e igiene ambientale di uffici di importo pari o superiore a € 800.000,00

Si chiede se vengono valutati positivamente e rispondenti al requisito richiesto anche servizi prestati presso aziende sanitarie ed ospedaliere.

#### **Risposta**

Il disciplinare di gara, a pagina 18, prevede che il servizio di punta sia analogo rispetto a quello oggetto del contratto d'appalto per cui è indetta la procedura di gara. Come più volte precisato sia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) (parere di precontenzioso n. 197 del 20/11/2013) sia dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 8 aprile 2014 n. 1668; Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 25 giugno 2013, n. 3437) *“il concetto di servizio analogo deve essere inteso non come identità, ma come similitudine tra le prestazioni, tenendo conto che l'interesse pubblico sottostante è l'apertura del mercato, attraverso l'ammissione alla gara di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità”* (Autorità Nazionale Anticorruzione, parere di precontenzioso n. 120 del 17/07/2013). Alla luce di quanto sopra, i servizi prestati presso aziende sanitarie ed ospedaliere rientrano nel concetto di servizio analogo di cui alla pagina 18 del disciplinare di gara.

#### **Quesito**

L'Allegato 9, riferito all'idoneità professionale, cita nel titolo esattamente "DICHIARAZIONE OSTITUTIVA DEL CERTIFICATO D'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI E ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA", ma sia nel bando di gara che nel disciplinare, non è indicata la richiesta di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Richiediamo cortesemente di indicarci se si tratta di un refuso o se per la partecipazione alla procedura è necessario essere iscritti al suddetto Albo.

#### **Risposta**

Si precisa che il riferimento all'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali contenuto nel titolo della scheda 9 rappresenta un mero refuso. Si precisa altresì che la documentazione di gara non richiede quale requisito di partecipazione l'iscrizione dell'operatore economico al sopra citato albo nazionale. Infine si segnala che la citata scheda 9 è stata ripubblicata corretta nel sito *internet* istituzionale ([www.cavspa.it](http://www.cavspa.it)).